



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Circolare del 14 dicembre 2021

Attuazione dell'articolo 188, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 67, comma 9-bis), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

L'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e l'articolo 67, comma 9-bis) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" hanno previsto, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, un credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

In particolare, il credito d'imposta riconoscibile è pari al 10 per cento delle spese sostenute, nel limite delle risorse stanziato, pari a 30 milioni di euro per ciascun anno, che costituiscono tetto di spesa.

Per l'attuazione della misura, l'articolo 188 richiama espressamente l'articolo 4, commi da 182 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318, (pubblicato in G.U. n. 6 del 10 gennaio 2005) cioè il quadro normativo e regolamentare con il quale è stata disciplinata la medesima misura negli anni pregressi (2004, 2005 e 2011).

Si tratta quindi, in sostanza, del rifinanziamento di un'agevolazione già prevista negli anni 2005, 2006 e 2012 (per le spese per l'acquisto della carta sostenute dalle imprese editoriali rispettivamente negli anni 2004, 2005 e 2011) le cui modalità applicative sono state disciplinate, oltre che dal richiamato DPCM attuativo, da alcune circolari adottate dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria pro-tempore (circolari n. 1 del 21 gennaio 2005 e n. 2 del 8 febbraio 2005, per l'anno 2005, pubblicate rispettivamente sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2005 e sulla G.U. n. 34 dell'11 febbraio 2005; circolare n. 3 del 7 novembre 2005, per l'anno 2006, pubblicata sulla G.U. n. 288 del 12 dicembre 2005; circolare 29 dicembre 2011, per l'anno 2012, pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2012), con le quali sono stati forniti i necessari elementi interpretativi ed attuativi delle disposizioni normative e regolamentari.

La misura agevolativa era stata anche notificata alla Commissione europea, nelle predette annualità di vigenza, per la prescritta verifica della compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato, e la Commissione, per gli anni pregressi, da ultimo con decisione n. C (2011) 6474 del 5 ottobre 2011, ne aveva autorizzato l'applicazione.

Il rifinanziamento dell'agevolazione, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020, ha reso necessario, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, il rinnovo della comunicazione della misura alla Commissione Europea, che, con decisione n. C (2021) 7601 final, ha ritenuto l'agevolazione compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, autorizzandone l'ulteriore applicazione per le suddette annualità.

Premesso quanto sopra, con la presente circolare si forniscono i chiarimenti e le indicazioni indispensabili per l'attuazione dell'agevolazione prevista dall'art. 188 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e dall'articolo 67, comma 9-bis) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per gli anni 2020 e 2021, con riferimento alle spese sostenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, al fine di aggiornare le precedenti prescrizioni attuative, di recepire le

modifiche e le integrazioni introdotte dalla successiva normativa, e di semplificare le modalità per l'accesso al credito di imposta e per la concessione del beneficio.

1. Beneficio e anni di riferimento

L'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 ha previsto, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, un credito di imposta pari al 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, nel limite delle risorse stanziato, pari a 30 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa.

L'articolo 67, comma 9-bis) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto che il credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 34 è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Beneficiari

Possono accedere all'agevolazione di cui al punto 1. le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:

- a) la sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO "58 ATTIVITA' EDITORIALI" con le seguenti specificazioni:
 - 58.13 (edizione di quotidiani)
 - 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- d) l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Spesa ammessa ed esclusioni

Le spese ammesse all'agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350¹, e con l'esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Le suddette spese debbono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati per ciascun anno di riferimento dell'agevolazione, riguarda l'intero bilancio o i soli costi per l'acquisto della carta, sostenuti rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020.

In ogni caso la certificazione dovrà dare specifica evidenza dei costi sostenuti, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, per l'acquisto della carta ed, in particolare, dei costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici, che non rientrino tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, calcolati al netto del costo relativo all'acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

¹ Legge n.350/2003, art.4, comma 183: “Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali: a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua; b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; m) i prodotti editoriali pornografici.”

Nell'ipotesi in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare, sono richieste, rispettivamente:

- per l'agevolazione per l'anno 2020 (con riferimento alle spese sostenute nel 2019): le certificazioni del bilancio, ovvero dei soli costi sostenuti per l'acquisto della carta, come sopra descritte, relative all'esercizio 2018/2019 e all'esercizio 2019/2020, con l'indicazione della carta acquistata nella quota parte dell'anno 2019;
- per l'agevolazione per l'anno 2021 (con riferimento alle spese sostenute nel 2020): le certificazioni del bilancio, ovvero dei soli costi sostenuti per l'acquisto della carta, come sopra descritte, relative all'esercizio 2019/2020 e all'esercizio 2020/2021, con l'indicazione della carta acquistata nella quota parte dell'anno 2020.

4. Limiti e condizioni

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

L'agevolazione è riconosciuta nel limite dello stanziamento previsto, pari a 30 milioni di euro per ciascuna annualità, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.

5. Termine per la presentazione delle domande

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio debbono presentare domanda, per ciascuno degli anni per cui si richiede l'agevolazione, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel periodo dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

6. Procedura di accesso al beneficio

La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'[area](#)

riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria”, “credito d'imposta per le spese per l'acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.

La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

- a) l'iscrizione dell'impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione;
- b) la sede legale dell'impresa;
- c) la residenza fiscale dell'impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- d) che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili;
- e) che l'impresa non ha ricevuto il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;
- f) che l'impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e, nel caso, ha adempiuto all'obbligo di rimborso degli stessi;
- g) le testate edite, per le quali si chiede l'agevolazione, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio, ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge n. 350 del 2003;
- h) l'importo della spesa sostenuta, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, per l'acquisto della carta specificamente utilizzata per la stampa delle testate per le quali si chiede l'agevolazione, e l'elenco delle relative fatture, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie;

- i) che la spesa per la carta per la quale si chiede l'agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
- j) che i costi sostenuti, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispondenti ai requisiti ed ai criteri di cui sopra, risultano evidenziati nella apposita certificazione del bilancio redatta per l'anno 2019 e per l'anno 2020 (o per le annualità 2018/2019 e 2019/2020 e per le annualità 2019/2020 e 2020/2021 nel caso di esercizio dell'impresa non coincidente con l'anno solare) ovvero risultano evidenziate nell'apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- k) qualora il credito di imposta richiesto superi l'importo di € 150.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dovrà altresì attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, di cui all'articolo 85 e all'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159/2011, con l'indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti (cfr. articolo 85, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011).

Si precisa che la documentazione a sostegno della domanda per l'ammissione all'agevolazione non deve essere allegata in sede di invio dell'istanza telematica, ma dovrà essere conservata dall'impresa e tenuta a disposizione ed esibita all'Amministrazione in fase di controllo successivo.

7. Riconoscimento del credito d'imposta

Con decreti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono approvati gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d'imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante.

Contestualmente, gli elenchi sono trasmessi all'Agenzia delle entrate, ai fini della necessaria verifica di conformità degli importi posti in compensazione dai soggetti beneficiari e gli importi concessi dal Dipartimento.

I decreti di approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi, per ciascuna annualità, all'agevolazione sono tempestivamente pubblicati, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

8. Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta di cui al punto 1. della presente Circolare non è rimborsabile ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il mod. F24 può essere presentato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti beneficiari di cui al punto 7. della presente circolare.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00, il credito d'imposta può essere fruito con le stesse modalità di cui sopra, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione alla fruizione, che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto con il provvedimento di cui al punto 7., pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.

Al credito di imposta di cui al punto 1. della presente circolare si applica l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 circa il limite massimo annuale di fruibilità. Si applica, altresì, l'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.M. 1° marzo 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze circa la credibilità del credito tra imprese dello stesso gruppo.

Il credito di imposta di cui al punto 1. non concorre alla formazione del reddito imponibile.

9. Controlli e revoca dell'agevolazione

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Il credito di imposta è altresì revocato qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione dello stesso.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al punto 1. sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio, nonché ogni altra circostanza che incida sulla concessione e sulla misura dello stesso.

Al recupero di quanto indebitamente fruito si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

10. Disposizioni finali (Clausola di sospensione)

Il credito di imposta di cui al punto 1. è concesso subordinatamente alla decisione di approvazione della misura agevolativa da parte della Commissione europea, in esito alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Con Decisione “C(2021) 7601 final”, relativa all’Aiuto di Stato “SA.60216 (2020/N)”, la Commissione europea si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, autorizzandone l’applicazione per gli anni 2020 e 2021, con riferimento ai costi sostenuti rispettivamente negli anni 2019 e 2020.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Ferruccio SEPE)